

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2007 (*)

Disposizioni per favorire la revisione degli studi di settore e
garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni
di consumo nel settore agroalimentare

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - In questi ultimi anni si è assistito a un sensibile aumento dei prezzi al consumo nel settore agroalimentare, che ha determinato una generale confusione e forti preoccupazioni tra i cittadini.

È, quindi, necessario intervenire per garantire una maggiore trasparenza nel mercato e per far sì che il consumatore conosca la differenza del prezzo del prodotto all'origine della filiera e al momento della sua immissione nel mercato.

Il presente disegno di legge ha infatti come obiettivo quello di garantire al consumatore la corretta informazione sulla formazione del prezzo del bene attraverso la tracciabilità dei prezzi, nonché di favorire la revisione degli studi di settore relativi a tale comparto.

A questo fine, il venditore deve esporre sui prodotti in vendita il prezzo della merce all'origine, almeno un prezzo intermedio e il prezzo finale, in modo che il cittadino sia informato in modo corretto sulla dinamica del prezzo e possa fare le scelte più adeguate.

L'intervento legislativo consentirà di determinare con maggiore precisione l'andamento dei ricavi degli operatori commerciali appartenenti alla filiera agroalimentare, renderà il mercato più trasparente e fornirà al cittadino adeguate risposte circa la dinamica dei prezzi a tutto vantaggio sia dei consumatori sia dei produttori, evitando rincari speculativi da parte della rete commerciale.

Con il presente disegno di legge, inoltre, si eviteranno abusi relativi ai rincari dei prezzi al consumo e si attuerà un meccanismo di controllo, anche ai fini tributari, dell'intera filiera. In tale modo si renderà la dinamica dei prezzi più coerente con il mercato e si

offrirà al consumatore un prodotto di cui conosce, con esattezza, il prezzo di origine della merce e il prezzo finale in modo da evitare costi eccessivi di intermediazione.

In tale ottica, quindi, sia il consumatore sia il venditore saranno garantiti in una logica di massima correttezza e trasparenza.

Il consumatore potrà orientare i propri acquisti avendo a disposizione maggiori informazioni sulla dinamica dei prezzi e potrà fare le sue scelte in modo più consapevole.

Il testo della proposta di legge si riallaccia idealmente e materialmente all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, collegato alla manovra economica per il 2003, con cui il Governo ha fornito una prima risposta al problema dell'incremento dei prezzi dei generi di largo consumo. In tale articolo, la cui rubrica recita «Lotta al caro vita» si prevedeva una revisione degli studi di settore per le aree commerciali in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. Inoltre si prevedeva l'istituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi poste in essere dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da ultimo, si incentivava la creazione di osservatori dei prezzi.

A tali previsioni l'articolato proposto aggiunge l'obbligo per il commercio al dettaglio di esporre il prezzo all'origine e i prezzi intermedi delle filiere dei beni venduti. Tale obbligo è connesso a quello già vigente in materia di esposizione, chiara e inequivoca del prezzo di vendita, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente la riforma del commercio.

Con il disegno di legge si è inteso prevedere anche l'esposizione dei prezzi intermedi assieme alla possibilità di indicare i costi fissi aziendali ripartiti per prodotto, affinché sia chiaro che non intendiamo considerare il commercio al dettaglio quale unico responsabile dell'incremento dei prezzi. L'aumento infatti va imputato a numerosi fattori, quali l'aumento dei costi di trasporto, dei prezzi intermedi di filiera e dei costi per l'esercizio dell'attività (tariffe, imposte locali, fitti e canoni).

Sotto il profilo sanzionatorio, si è prevista la medesima sanzione, già stabilita dal citato decreto legislativo n. 114 del 1998, per le violazioni in materia di esposizione dei prezzi. La sanzione pecuniaria attualmente va da 516 euro a 3.096 euro. I proventi di tali sanzioni devono andare ai comuni per poter essere utilizzati nella realizzazione di iniziative per il calmieramento dei prezzi.

Il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge affida alla Guardia di finanza il com-

pito di procedere alla verifica dell'applicazione delle disposizioni e all'accertamento delle relative violazioni amministrative. In particolare, la Guardia di finanza dovrà effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media ponderata dei ricarichi praticati nel settore per la stessa tipologia di merce.

Inoltre si prevede che, nel processo di revisione degli studi di settore, si tenga conto dell'incremento del differenziale medio tra i prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti smerciati dagli esercenti nell'area geografica di riferimento.

Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, si dovrà infine procedere a individuare le metodologie di calcolo con le quali computare i valori medi per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al fine di favorire la revisione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-*ter*. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-*bis* deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, comma 2, lettera *c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Deve comunque essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-*bis*, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse».

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico.

2-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze rivede gli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenendo conto dell'incremento del differenziale medio fra i prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti venduti dagli esercenti di cui al comma 2-sexies del presente articolo nell'area geografica di riferimento.

2-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede a individuare le metodologie di calcolo mediante le quali computare i valori medi necessari all'applicazione dei commi 2-sexies e 2-septies».

